



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: [www.comune.lodi.it](http://www.comune.lodi.it) - PEC: [comunelodi@legalmail.it](mailto:comunelodi@legalmail.it)

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

---

**PO - POLIZIA LOCALE  
MOBILITA'/GESTIONE PARCHEGGI**

## **ORDINANZA SINDACALE NUMERO 7 DEL 30/04/2019**

**OGGETTO:** ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 54 T.U.E.L. PER IL GIORNO 1°  
MAGGIO E 4 MAGGIO 2019

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che in data mercoledì 1° maggio 2019 e sabato 4 maggio in Lodi presso il palazzetto dello sport "Palacastellotti" di via Piermarini, si disputeranno gli incontri di hockey su pista tra le squadre "Amatori Wasken Lodi" – CGC Viareggio" valevoli per le semifinali *play off* del Campionato nazionale 2018/2019;

**PRESO ATTO** che l'evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;

**ATTESO** che comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare le modalità di vendita di alimenti e bevande in genere e di accesso all'area interessata dalla manifestazione con bottiglie e/o contenitori in vetro, lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo, che potrebbero facilmente trasformarsi in strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo laddove si verificano movimenti incontrollati di folla;

**DATO ATTO** che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia degli avventori e nel caso di un utilizzo eccessivo si possono verificare i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza tra cui la perdita di controllo;

**TENUTO CONTO** di quanto prescritto dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

#### **VISTI**

L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Lo statuto comunale;

La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

#### **ORDINA**

**dalle ore 18,30 del 01.05.2019 e fino a un'ora dopo il termine dell'incontro e, analogamente, dalle ore 18,30 del 04.05.2019 e fino a un'ora dopo il termine dell'incontro**

all'interno del palazzetto dello sport "Palacastellotti" di via Piermarini, e nell'area di 500 (cinquecento) metri di raggio rispetto all'ingresso della struttura comprendendo comunque i pubblici esercizi posti in via Piermarini e via Tiziano Zalli (tratto via Piermarini - via San Colombano),

**è vietata** la vendita per asporto e/o la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica contenuti in bottiglie o contenitori in vetro o lattine e/o bottiglie in plastica, di ogni dimensione, piene e sigillate con tappo;

La vendita delle bevande consentite deve essere effettuata in contenitori eco compatibili, previa spillatura o mescita.

E' vietato altresì a chiunque introdurre nell'area individuata, alimenti e bevande soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

### **AVVISA**

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario fino ad **euro 450,00**, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

### **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

### **DEMANDA**

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

Che alla presente Ordinanza, previa trasmissione al Prefetto di Lodi, venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

**Sottoscritto dal Sindaco  
CASANOVA SARA  
con firma digitale**

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 Autorità emanante:

Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente:

**Polizia Locale**

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo.:

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Germanà Ballarino Dott. Fabio Sebastiano